

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 gennaio 2022, n. 21  
**PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di San Severo (FG) a seguito dell'istanza della società MIRLAFA Srl per CENTRO DIURNO DISABILI R.R. 5/2019 di n.20 posti denominato "I Gigli" da realizzare nel Comune di San Severo alla via Tiziano Vecellio n.16 - ASL FG.**

#### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*  
**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

*1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".*

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 La RSA ed il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

*7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*

*8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*

*a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*

*b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

*9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;*

*10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle*

*strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”*

Ai sensi del RR 5 del 2019 il requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI *“Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 “Requisiti minimi strutturali” sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:*

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);*
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)”.*

Con pec trasmesse il 16/07/2020 e 22/07/2020, il Suap del Comune di San Severo (FG), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Gianmatteo Fantetti, in qualità di legale rappresentante della società Mirlafa S.r.l. – PI 04179230711 - con sede in Manfredonia (Fg), Via Cortile Arco Delle Gatte n. 7 ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione finalizzata alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale per una struttura semiresidenziale Centro diurno disabili, denominato *“I Gigli”*, da realizzare nel Comune di San Severo (Fg) alla Via Tiziano Vecellio n.16, con dotazione di n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel III bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione

- di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
- Nota prot. n. 0015642 del 22.07.2020 del Comune di San Severo ad oggetto *“Richiesta parere di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili (RR n. 5/2019)”*;
  - Contratto di locazione ad uso diverso sottoposto a condizione sospensiva tra il Sig. (*omissis*) e la Sig.ra (*omissis*) in qualità di “proprietari dell’immobile/parte locatrice” e la società Mirlafa Srl con sede legale in Via Cortile Arco Delle Gatte n. 7 Manfredonia (FG) rappresentata legalmente dal Sig. Gianmatteo Fantetti in qualità di “parte conduttrice” (documento privo della data di stipulazione);
  - Grafici: Stralcio di P.R.G., Planimetria Generale (ante e post operam), Pianta piano terra (ante e post operam);
  - Relazione tecnico-descrittiva;
  - Elenco dei parametri di valutazione DGR n. 2037/2013;
  - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 e 76 del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante della struttura, Sig. Gianmatteo Fantetti, dichiara che *“l’elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato, per il Centro Diurno per disabili denominato “I Gigli” sito in San Severo (FG) in via Tiziano Vecellio n.16, piano terra, nell’eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento ai sensi della DGR n. 2037/2013”*;
  - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 e 76 del DPR 445/2000 nella quale il Sig. Gianmatteo Fantetti dichiara *“che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con le relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”*;
  - Documento d’identità e tessera sanitaria del Sig. Gianmatteo Fantetti, in qualità di legale rappresentante della struttura;
  - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 e 76 del DPR 445/2000 nella quale la Sig.ra Mariuccia Gelsomino dichiara *“che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con le relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”*;
  - Documento d’identità della Sig.ra Mariuccia Gelsomino, in qualità di legale rappresentante della struttura;
  - Visura di evasione – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia - Documento n. T392730516 estratto dal registro Imprese in data 18/06/2020 nella quale risulta che:
    - l’attuale amministratore unico è la Sig.ra Gelsomino Mariuccia, nominata con atto del 15.06.2020, data iscrizione 18.06.2020;
    - trasferimento della sede legale della società Mirlafa srl da via Cortile Arco Delle Gatte n. 7 alla via Palatella 75/A Cap 71043 –Manfredonia (Fg)

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Con DD n. 205 del 20.07.2021 avente ad oggetto “*Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia – Ricognizione posti residui*”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. AOO183\_0012120 del 2/08/2021 è stata notificata la DD 205/2021 al Comune di San Severo ed alla società “*Mirlafa S.r.l.*”, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 20 posti di CD disabili, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, nella predetta comunicazione è stato richiesto al legale rappresentante della struttura di integrare, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta comunicazione, le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità.

Con pec del 12 agosto 2021, in riscontro alla nota prot. n. AOO183/12120 di questo Ente, la società “*Mirlafa S.r.l.*” trasmetteva allo scrivente Servizio la seguente documentazione:

- il contratto di locazione ad uso diverso sottoposto a condizione sospensiva tra il Sig. (*omissis*) e la Sig.ra (*omissis*) in qualità di “proprietari dell’immobile/parte locatrice” e la società Mirlafa Srl con sede legale in Via Cortile Arco Delle Gatte n. 7 Manfredonia (FG) rappresentata legalmente dal Sig. Gianmatteo Fantetti in qualità di “parte conduttrice”, firmato e sottoscritto in data 28.01.2020;
- il contratto di locazione ad uso diverso sottoposto a condizione sospensiva tra il Sig. (*omissis*) e la Sig.ra (*omissis*) in qualità di “proprietari dell’immobile/parte locatrice” e la società Mirlafa Srl con sede legale in Via G. Palatella n° 75/a - 71043 Manfredonia (FG) rappresentata legalmente dalla Sig.ra Mariuccia Gelsomino in qualità di “parte conduttrice”, firmato e sottoscritto in data 2.01.2021 – in qualità di legale rappresentante della Mirlafa srl in sostituzione di Gianmatteo Fantetti;
- planimetria pianta piano terra.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 5 di cui alla DD 355/2020 “*5. Criteri di selezione delle istanze nell’ipotesi di concorso e fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto*”.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 205/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege. Pertanto si procede con l’assegnazione di n. 20 posti di Centro diurno disabili.

Inoltre, con nota prot. n. 0015642 del 22/07/2020, il Comune di San Severo ha dichiarato la *conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della compatibilità al fabbisogno regionale richiesta dal Comune di San Severo in relazione all’istanza della Società “*Mirlafa Srl*” per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 20 posti, denominato “*I Gigli*” da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) alla Via Tiziano Vecellio n. 16; con la **precisazione** che la società “*Mirlafa Srl*”, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di San Severo **il contratto di locazione definitivo con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate** dell’immobile situato nel Comune di San Severo, alla Via Tiziano Vecellio n. 16,

senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Mirlafa Srl" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, dell'immobile a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società "Mirlafa Srl" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio nelle date 16.07.2020 e 22.07.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "Mirlafa Srl" alla Regione – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità - -Assistenza Sociosanitaria che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della compatibilità al fabbisogno regionale richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della Società "*Mirlafa Srl*" **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 per n. 20 posti, denominato "*I Gigli*" da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG), ubicato alla Via Tiziano Vecellio n. 16, con la prescrizione che la società "*Mirlafa Srl*", invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto allo scrivente Servizio ed al Comune di San Severo il contratto di locazione con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di San Severo, alla Via Tiziano Vecellio n. 16, senza la clausola che consente la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;** con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "*Mirlafa Srl*" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società "*Mirlafa Srl*" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio nelle date 16.07.2020 e 22.07.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società "*Mirlafa Srl*" alla Regione – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità - -Assistenza Sociosanitaria che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di San Severo ([uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it](mailto:uff.suap@pec.comune.san-severo.fg.it) / [suap.fg@cert.camcom.it](mailto:suap.fg@cert.camcom.it));
- alla società Mirlafa Srl, in persona del suo legale rappresentante ([mirlafa@pec.it](mailto:mirlafa@pec.it))

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO**

(Nicola Lopane)